# COMUNE DI CHIEVE

# PROVINCIA DI CREMONA

I.M.U. – TASI: ravvedimento operoso In vigore dal 2019 (Regolarizzazione del pagamento e/o della dichiarazione)

Aggiornato D.M. del 12.12.2018 pubblicato sulla G.U. n.291del 15/12/2018

La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'I.M.U o della TASI, avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO, pagando sanzioni ridotte e interessi al saggio legale.

Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è indispensabile che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

## Ravvedimento operoso per omesso o parziale versamento

In caso di dimenticanza, per i versamenti eseguiti dopo le date di scadenza degli importi dovuti è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

In questo caso il contribuente deve maggiorare l'imposta da versare di **una sanzione minima più gli interessi legali** commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito a quello in cui è effettivamente eseguito.

## **Il tasso di interesse legale** è il seguente:

• 0,80% dal 01.01.2019.

Le **sanzioni** variano secondo i giorni di ritardo nel versamento, secondo il seguente schema:

| Tempi del ravvedimento  | Sanzione applicata                         |
|---|--|
| Da 1 giorno a 14 giorni di ritardo  | 0,1% del dovuto per ogni giorno di ritardo |
| Dal 15 ai 30 giorni di ritardo  | 1,5% del dovuto non rapportato a giorno    |
| Oltre 30 giorni e fino a 90 giorni di ritardo   | 1,67% del dovuto non rapportato a giorno   |
| Oltre 90 giorni di ritardo ed 30 giugno<br>dell'anno successivo a quello in cui è stata<br>commessa la violazione | 3,75% del dovuto non rapportato a giorno   |

Le sanzioni e gli interessi vanno calcolati per ogni singolo codice di versamento. Sul modello di versamento F24 va barrata la casella "Ravvedimento".

# COMUNE DI CHIEVE

## PROVINCIA DI CREMONA

## Ravvedimento operoso per tardiva/infedele dichiarazione

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di variazione IMU/TASI nei termini, ovvero di presentazione di dichiarazione infedele IMU/TASI è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma dovuta a titolo di sanzione.

### DICHIARAZIONE IMU/TASI TARDIVA

Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 10% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, ovvero in caso di tributo regolarmente assolto, effettuando un pagamento di Euro 5,00. (Art. 13, c.1, lett. c), D.lgs. 472/1997).

## DICHIARAZIONE INFEDELE

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,55% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali. (Art. 13, c.1, lett. a-bis), D.lgs. 472/1997).

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali (Art. 13, c. 1, lett. b) D.lgs. 472/1997).

Per il calcolo del ravvedimento operoso per omesso/parziale versamento e la di pagamento sul sito del relativo modello F24, comunale che si CALCOLOIUC 2018. www.comune.chieve.cr.it trova il calcola automaticamente sanzioni ed interessi sommandoli all'imposta da versare, secondo la tipologia di ravvedimento determinata dal numero di giorni di ritardo e stampa il modello F24 per il versamento.

Ufficio di riferimento: TRIBUTI

Telefono 0373/234323 post selezione 5 E-mail: tributi@comune.chieve.cr.it